

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Sezione fallimentare

Ufficio Ricorsi – Concordati preventivi-

S. Maria C.V. 21/02/2022

OGGETTO : DECRETO DI OMOLOGA DEL CONCORDATO PREVENTIVO N. 10/17
Fondazione Villaggio dei Ragazzi Don Salvatore D'Angelo (Cod. Fisc. 80005090610
con sede in Maddaloni p. Matteotti n. 8) in persona del Commissario Straordinario
Dott. Felicio De Luca (C.F. DLFCFL61E06L245D)
IL CANCELLIERE

Visto l'art. 17 legge fallimentare

Comunica a:

- 1) PM SEDE
- 2) Ufficio Registro Imprese C/O C.C.I.A.A. di Caserta
- 3) PROF. ROBERTO TIZZANO *DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE COMMISSARIO DEL CONCORDATO N. 10/2017 con studio in NAPOLI Centro Direzionale , Isola F10, 80143 i*
Tel. 0817944949 – Fax 081406074 – PEC: roberto.tizzano@odcecnapoli.it
- 4) Avv.ti Ernesto Sparano, Augusto Imondi ed Amedeo Bassi, difensori della **Fondazione Villaggio dei Ragazzi Don Salvatore D'Angelo**
- 5) Al PM dott.ssa ANNA IDA CAPONE e dott. ORSI GIUSEPPE in qualita' di proponenti il ricorso di fall.to 205/17 allegato al c.p. 10/17
- 6) COMMISSARIO LIQUIDATORE DOTT.SSA OSTERIA MONICA Via P. Castellino n. 179 NAPOLI

e notifica alla:

Fondazione Villaggio dei Ragazzi Don Salvatore D'Angelo (Cod. Fisc. 80005090610
con sede in Maddaloni p. Matteotti n. 8) in persona del Commissario Straordinario
Dott. Felicio De Luca

Che il Tribunale di Santa Maria C.V., in data 31/01/2022 depositato il 21/02/2022 ha
emesso il DECRETO DI OMOLOGA C.P. N. 10.17

VEDI PROVVEDIMENTO ALLEGATO



IL DIRETTORE
Dott. Giovanni Peca

Concordato preventivo Fondazione Villaggio dei Ragazzi – R.G. n. 10/2017**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE****Sezione III**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

-Dr. Enrico Quaranta	Presidente
-Dr.ssa Valeria Castaldo	Giudice
-Dr.ssa Marta Sodano	Giudice del.

Ha pronunciato il seguente

DECRETO EX ART. 180 L. FALL.

su ricorso iscritto al R.G. n. 10/2017 proposto da Fondazione Villaggio dei Ragazzi di Don Salvatore D'Angelo in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Maddaloni (CE), C.F. 80005090610, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv. Amedeo Bassi, Ernesto Sparano e Augusto Imondi ed elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Tanucci presso lo studio del Prof. Avv. Amedeo Bassi;

ricorrente

letti gli atti;

udita la relazione del giudice delegato;

OSSERVA

Con ricorso depositato ex art. 161 c. 6 c.p.c. in data 3.08.2017, la Fondazione Villaggio dei Ragazzi ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva, procedendo poi al deposito della proposta e del piano di concordato il 17.01.2018. A seguito della richiesta di modifiche e integrazioni richieste dal Tribunale, previo parere del Commissario Giudiziale, la società ha proceduto al deposito della proposta e del piano definitivo il 26.10.2018 e il Tribunale ha ammesso la Fondazione alla procedura di concordato preventivo fissando l'adunanza dei creditori e confermando la nomina del Pre-commissario



Giudiziale nella persona del Prof. Roberto Tizzano.

Il piano proposto, premesso il soddisfacimento integrale dei creditori in prededuzione, ha dunque previsto la suddivisione dei creditori in sette classi e le seguenti percentuali di soddisfacimento dei creditori collocati in ciascuna delle classi indicate:

classe I- creditori assistiti da ipoteca

classe II – creditori privilegiati ex art. 2751 bis c. 1 n. 1 c.c. soddisfatti nella misura del 100%;

classe III – creditori privilegiati ex art. 2751 bis c. 1 n. 2 c.c. soddisfatti nella misura del 100%;

classe IV – crediti privilegiati di grado I di INPS e di INAIL soddisfatti nella misura del 20%;

classe V – crediti previdenziali ed erariale di grado VII, VIII e XVIII soddisfatti nella misura del 20%;

classe VI – crediti chirografari ab origine e crediti degradati dalla classe I soddisfatti nella misura del 5%;

classe VII – crediti erariali e previdenziali oggetto di transazione fiscale ex art. 182 ter l. fall.

Disposto diverse volte il rinvio dell'adunanza dei creditori in considerazione dell'apertura su istanza del Commissario Giudiziale dei sub-procedimenti di revoca ex art. 173 l. fall., archiviati da parte del Collegio, il 25.03.2021 si è svolta l'adunanza dei creditori a mezzo collegamento TEAMS di Microsoft stante il permanere delle condizioni di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del COVID-19, e previa relazione del deposito della relazione nei 45 giorni precedenti da parte del Commissario Giudiziale.

In sede di adunanza si è provveduto al raccoglimento delle dichiarazioni di voto già pervenute e alla verbalizzazione di quelle espresse in udienza nonché alla concessione ai creditori dell'ulteriore termine di venti giorni per far pervenire le relative dichiarazioni di voto. In data 22.04.2021 il Commissario Giudiziale ha proceduto al deposito della relazione sull'esito dei voti evidenziando che le classi votanti sono la classe V (così formata: (i) quote privilegiate (50%) dei crediti



INPS per sanzioni ed interessi, euro 616.533; (ii) quote privilegiate (50%) dei crediti INAIL per sanzioni ed interessi, euro 1.739; (iii) crediti erariali per imposta di registro, euro 3.145; (iv) crediti erariali al netto delle quote assistite da prelezioni, euro 6.169.968; (v) crediti erariali per accertamenti, euro 1.316.024), i cui crediti sono soddisfatti nella misura del 20% mediante finanza esterna rappresentata dal contributo erogato dalla Regione Campania; la classe VI, formata da crediti ab origine chirografari e soddisfatti nella misura del 5% attraverso finanza esterna costituita ancora dal contributo erogato dalla Regione Campania; la classe VII, formata da crediti delle Agenzie Previdenziali (INPS e INAIL) ed Erariali, rivenienti, rispettivamente, dalle Classi I, IV (crediti dell'INPS e dell'INAIL) e V (crediti dell'INPS, dell'INAIL e dell'Erario) degradati per la parte incapiente e soddisfatta nella misura del 5% sempre con finanza esterna.

Nel piano viene poi indicato come eventuale l'apporto derivante dall'azione di responsabilità che la Fondazione ha incardinato nei confronti della Congregazione dei Legionari di Cristo e dall'azione di responsabilità che la stessa si è riservata di intraprendere nei riguardi degli ex amministratori e direttori generali. Rispetto a tali azioni, la proponente ha soltanto dedotto che l'eventuale ricavato sarebbe stato destinato all'aumento delle percentuali di soddisfo dei singoli creditori o delle singole classi di creditori nel rispetto della *par condicio creditorum*.

Sono poi indicati i beni mobili e immobili che la Fondazione ha destinato alla vendita prospettata rispettivamente nell'anno e nei due anni successivi all'omologa del piano.

Nel riportare l'esito delle votazioni, il Commissario Giudiziale ha rilevato, altresì che l'approvazione o meno del concordato passa attraverso la disamina del mutamento di voto da parte dell'Agenzia delle Entrate nonché attraverso l'analisi della corretta formazione delle classi da parte della proponente e del corretto utilizzo dello strumento della transazione fiscale di cui all'art. 186 ter l. fall.

Preliminarmente, occorre evidenziare che la votazione dei creditori del



concordato proposto dalla Fondazione Villaggio dei Ragazzi si è tenuta nella vigenza del testo dell'art. 180 comma 4 l. fall. come modificato dal d.l. n. 125/2020 convertito in legge n. 176/2020, in virtù del quale il tribunale può omologare il concordato anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante per il raggiungimento delle maggioranze (di cui all'art. 177 L.Fall.) e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. La norma ha poi subito una ulteriore modifica ad opera dell'art. 20 del d.l. n. 118/2021 che ha sostituito alle parole "in mancanza di voto" l'espressione "in mancanza di adesione", intendendo il legislatore confermare l'operatività della norma non solo nell'ipotesi in cui il creditore istituzionale mantenga un comportamento silente, ma altresì nell'ipotesi lo stesso in cui esprima un voto negativo.

Ciò premesso, va ribadito che questo Tribunale ha già ritenuto possibile che il creditore che abbia manifestato un voto negativo prima dell'adunanza dei creditori possa mutare il proprio convincimento entro i venti giorni successivi alla celebrazione dell'udienza, convertendo quella manifestazione di volontà in senso favorevole all'omologa. Ed invero, la *ratio* dell'art. 178 l. fall. non è diretta a limitare le facoltà di voto dopo l'adunanza, quanto ad individuare il termine ultimo per la manifestazione definitiva delle proprie intenzioni dei creditori. Ne deriva che entro tale termine ciascun creditore potrà esprimere la propria decisione, anche modificando il voto espresso in precedenza.

Quanto appena affermato non è privo di ricadute applicative in ordine al raggiungimento delle maggioranze ai fini dell'approvazione del concordato proposto dalla Fondazione Villaggio dei Ragazzi. Nella propria relazione il Commissario Giudiziale ha, infatti, rilevato che ai fini del calcolo delle maggioranze era necessario che nella classe V fossero raggiunti voti favorevoli da parte dei creditori votanti per almeno € 4.053.705,00, ossia il 50%+1 e che tale maggioranza era stata di gran lunga superata perché con il voto favorevole



di Agenzia delle Entrate il concordato risultava approvato dal 92,37% dei votanti.

Diversamente nella classe VI – che si ricorda essere costituita da creditori chirografari ab origine – la maggioranza richiesta dall'art. 177 l. fall. non risulta raggiunta essendo stato il concordato votato in senso favorevole dal 5,67% dei creditori votanti contro il 94,33% espressosi in senso contrario.

Nella classe VII, infine, ritenendo valido il mutamento del voto da negativo in positivo espresso dall'Agenzia delle Entrate, deve ritenersi raggiunta la maggioranza richiesta dal legislatore nella misura del 59,50%, nonostante il voto contrario espresso dall'INPS.

Orbene, l'art. 182 ter comma 1 l. fall. così dispone: *Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le attuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria anche a seguito di degradazione per incapacienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito*



tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe.

Ne deriva che a parere di questo Tribunale la degradazione per la parte di credito incapiente operata dalla proponente è in linea con la disposizione normativa, avendo la Fondazione inserito in una apposita classe – ossia la VII - la parte incapiente del credito vantato dall'Agenzia delle Entrate degradato al chirografo. Ne deriva, dunque, che conformemente al dato dell'art. 182 ter l. fall. comma 3, l'Agenzia ha espresso il proprio voto con riferimento al credito tributario complessivo, appostato per la parte privilegiata pagata nella misura del 20% nella classe V e per la parte chirografaria, soddisfatta nella misura del 5%, nella classe VII.

Intervenuto il voto favorevole dell'Agenzia delle Entrate, non è necessario che il Tribunale eserciti il potere riconosciuto dall'art. 180 comma 4 l. fall. vigente, e che dunque provveda alla conversione del voto contrario espresso dall'INPS.

La norma, infatti, subordina l'esercizio del potere di omologa da parte del Tribunale, alla ricorrenza di due condizioni: 1) che l'adesione sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze; 2) che sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Difetta, nel caso di specie, la prima condizione, nel senso che l'adesione dell'INPS non risulta determinante ai fini del calcolo delle maggioranze, risultando queste raggiunte per effetto del voto favorevole espresso dall'Agenzia delle Entrate.

In virtù, dunque, del raggiungimento delle maggioranze conseguite nelle classi votanti può procedersi all'omologa del piano concordatario.

Seppure si sia di fronte ad un concordato in continuità, la peculiare natura dei beni oggetto di liquidazione costituiti da opere d'arte e immobili con caratteristiche specifiche, il Tribunale reputa opportuno procedere alla nomina di un Commissario Liquidatore individuato nella persona della



Dr.ssa Monica Osteria.

P.Q.M.

Letti gli artt. 180 e 185 l. fall.;

Omologa il concordato preventivo proposto da Fondazione Villaggio dei Ragazzi di Don Salvatore D'Angelo, con sede in Maddaloni (CE), C.F. 80005090610

Conferma la nomina del Commissario Giudiziale, Prof. Roberto Tizzano;

Il Commissario Giudiziale sorveglierà l'esecuzione del concordato secondo le modalità indicate nella proposta, riferendo al GD ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio per i creditori; Il Commissario Giudiziale, ove rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento ne riferirà senza indugio al Tribunale;

Le eventuali transazioni e ogni altro atto di straordinaria amministrazione di cui all'art. 167 l. fall. dovrà essere autorizzato dal Comitato dei creditori la cui formazione verrà sottoposta all'attenzione del GD da parte del Commissario Giudiziale che acquisirà le disponibilità dei creditori, previo parere del Commissario Giudiziale, e informandone il GD;

La società in concordato chiederà autorizzazione al GD, previo parere del Commissario Giudiziale, per le costituzioni in giudizio o per promuovere azioni giudiziali;

La società in concordato terrà informati il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice delegato in ordine allo stato e alle prospettive di attuazione del piano, alle attività poste in essere e ai riparti a tacitazione del ceto creditorio, mediante il deposito di relazioni semestrali relative ai periodi 1 gennaio – 30 giugno; 1 luglio – dicembre di ciascun anno, le cui copie saranno trasmesse ai creditori ai sensi dell'art. 171 l. fall.; eventuali istanze di secretazione ai creditori di specifiche operazioni economico – finanziarie concretanti scelte strategiche per le quali sussista diritto alla riservatezza aziendale senza pregiudizio per i creditori, saranno valutate dal Giudice delegato, su parere del Commissario, prima della pubblicazione della relazione



stessa;

Nomina Commissario Liquidatore la Dr.ssa Monica Osteria;

Il Commissario liquidatore procederà tempestivamente al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori, con l'indicazione delle eventuali cause di prelazione;

La liquidazione sarà eseguita ai sensi degli artt. da 105 a 108-ter l. fall., in quanto compatibili e nel rispetto del principio di competitività;

Il Commissario liquidatore inoltre presenterà, entro sessanta giorni dall'accettazione della nomina, un programma di liquidazione depositandolo in cancelleria. Il programma, redatto ai sensi dell'art. 104-ter della l. fall. e con l'espressa previsione a che sarà effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile entro 45 giorni prima del termine previsto per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto. Il programma di liquidazione sarà sottoposto al parere del commissario giudiziale ed all'approvazione del comitato dei creditori. Nel corso della liquidazione, ove necessario, potranno essere presentate modifiche o integrazioni al programma, da sottoporre anch'esse al parere del commissario giudiziale ed all'approvazione del comitato dei creditori;

Il liquidatore porrà in essere tutte le operazioni liquidatorie previste nel programma di liquidazione, nei tempi indicati e con le modalità ivi previste, registrando ogni operazione contabile (entrate e uscite) in un apposito libro giornale previamente vidimato dal giudice delegato;

Le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate su un conto corrente bancario intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del giudice delegato. Sul medesimo conto il debitore verserà i saldi attivi liquidi maturati per effetto della gestione ordinaria residua dell'impresa, trattenute le sole somme necessarie alle spese correnti;

Il liquidatore, in qualsiasi momento, ha facoltà di eseguire, o disporre che sia eseguita, la verifica formale e sostanziale del rendiconto economico e finanziario della gestione presentato dal debitore;

Il liquidatore presenterà con cadenza semestrale, a decorrere dal deposito del



presente decreto, una relazione redatta ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal quinto comma dell'art. 33 della l. fall., trasmettendone altresì una copia al commissario giudiziale;

Eventuali azioni e difese in giudizio del liquidatore dovranno essere previamente sottoposte al parere del commissario giudiziale e ad autorizzazione del comitato dei creditori;

Eventuali transazioni proposte dal liquidatore dovranno, anch'esse, essere sottoposte al parere preventivo del commissario giudiziale ed autorizzate dal comitato dei creditori;

Il liquidatore chiederà il parere del commissario giudiziale e l'autorizzazione del comitato dei creditori per la eventuale nomina di tecnici o coadiutori;

Il liquidatore dovrà provvedere alla ripartizione delle somme realizzate, unitamente a quelle messe a disposizione dal debitore in quanto provenienti da attività diverse dalla liquidazione dei beni, sulla base di piani di riparto predisposti secondo le tempistiche di pagamento previste nella proposta di concordato, in ragione della collocazione e del grado dei crediti, da sottoporre al preventivo parere del commissario giudiziale nonché del comitato dei creditori e da trasmettere (unitamente ai pareri) al giudice delegato.

Completate le operazioni di liquidazione, prima dell'ultimo riparto, il liquidatore presenterà il conto della gestione a norma degli artt. 38 e 116 l. fall.;

Il commissario giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione e terrà informato il comitato dei creditori e il giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;

Il commissario giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 186 l. fall.;

In ordine al parere sul programma di liquidazione, il commissario giudiziale verificherà che lo stesso sia conforme al piano di concordato, alle disposizioni del decreto di omologa e rispondente agli interessi dei creditori, riferendo al giudice delegato di ogni aspetto per il quale possa derivare pregiudizio per questi ultimi;



Il commissario giudiziale comunicherà il presente decreto a tutti i creditori.
Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, provvederà il
Giudice Delegato.

Santa Maria Capua Vetere, 31.01.2022

Il Presidente
Dr. Enrico Quaranta

